

## UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

E' previsto dall'articolo 8 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 "Regolamento del Consiglio Grande e Generale".

E' composto di cinque membri nominati in seno al Consiglio Grande e Generale, tre effettivi e due supplenti. Due membri effettivi ed un membro supplente sono designati in rappresentanza della maggioranza; un membro effettivo e un membro supplente sono designati in rappresentanza dell'opposizione.

L'Ufficio di Segreteria è nominato con la maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni ed a maggioranza assoluta nella terza e successiva votazione. Le votazioni devono tenersi nella stessa seduta.

Alle riunioni dell'Ufficio di Segreteria possono partecipare i Capitani Reggenti e il Segretario di Stato per gli Affari Interni o un altro membro del Congresso di Stato in sua sostituzione.

L'Ufficio di Segreteria è nominato **per l'intera legislatura** e rimane in carica sino alla prima riunione del nuovo Consiglio Grande e Generale.

Nel caso di dimissioni o di sopravvenuta incompatibilità, i componenti dell'Ufficio di Segreteria sono sostituiti con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3.

Durante le sedute del Consiglio Grande e Generale, qualora uno o più membri effettivi dell'Ufficio di Segreteria siano assenti essi sono sostituiti dai membri supplenti; qualora non sia possibile tale sostituzione, su proposta della Reggenza e con l'approvazione a maggioranza semplice dei votanti espressa per alzata e seduta, sono sostituiti da altri Consiglieri. In tal caso il sostituto esercita la sua funzione per la intera seduta e per gli adempimenti conseguenti (articolo 10 della L.Q. n.3/2018).